



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (A.P.E.)

Il presente documento contiene uno schema delle istruzioni per la compilazione della segnalazione Assetti partecipativi Enti (A.P.E.).

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento al/ ai seguente/i indirizzo/i:

Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, via Milano, 53 – 00184 ROMA.

Banca d'Italia, Servizio Rapporti esterni e Affari Generali, via Milano, 64 – 00184 ROMA

In alternativa, possono essere inviati ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it
- rea.abdsi@bancaditalia.it

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Luglio 2012

I Oggetto della segnalazione

Al fine di gestire e controllare i dati relativi alle partecipazioni e ai diritti di voto, presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico denominato "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)", aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari.

Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nel titolo V capitolo IV Sezione I paragrafo 4 della Circolare 263.

Per i gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo.

Formano oggetto di segnalazione:

- le partecipazioni dirette (detenute anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti), indirette (cioè detenute attraverso società controllate) nonché gli investimenti indiretti in *equity* effettuati attraverso l'organismo interposto, italiani ed esteri pari o superiori a uno dei seguenti limiti:
 - a) 2 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata;
 - b) 0,50 per cento del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca partecipante;
 - c) 5 milioni di euro di valore di bilancio della partecipazione.
- i diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione (azioni per negoziazione, pegni ecc.), quando tali diritti — sommati a quelli eventualmente posseduti per finalità partecipative — siano pari o superiori al 10 per cento del totale dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.

Nel caso in cui il gruppo bancario o la banca segnalante possieda una partecipazione di controllo congiunto in un'impresa che partecipa a sua volta in altre imprese, nella segnalazione occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllata in modo congiunto. Ove fra tali società controllate figurino società bancarie e finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia, le partecipazioni da queste detenute non devono essere segnalate.

Vanno altresì segnalate le informazioni relative alle partecipazioni detenute dai seguenti soggetti (cfr. Tit. VI, Cap. 2, delle presenti Istruzioni):

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (soggetti a "latere").

In caso di segnalazione di un soggetto a "latere", occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) da quest'ultimo; dalla rilevazione vanno escluse le partecipazioni detenute dalle società vigilate dalla Banca d'Italia;

- b) società finanziarie, aventi sede in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo di un gruppo bancario o una singola banca, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al punto b);
- d) società, diverse dalla capogruppo di un gruppo bancario e dalle società finanziarie di cui al punto b), che controllano almeno una banca.



II Struttura della segnalazione

La segnalazione è organizzata in voci, sottovoci e attributi informativi, ciascuno dei quali consente di rilevare un aspetto specifico del fenomeno.

I singoli rapporti partecipativi sono rilevati dal binomio “partecipante-partecipato”. La concatenazione delle coppie nelle quali un soggetto figura, da un lato, come “partecipato” e, dall’altro, come “partecipante” consente di rappresentare la catena dei rapporti facenti capo all’ente segnalante (cf. gli esempi alla fine delle presenti istruzioni).

Ad ogni coppia “partecipante-partecipato” sono associate una o più voci, che consentono di rilevare le caratteristiche del rapporto (percentuale dei diritti di voto disponibili nell’assemblea ordinaria o altro organo equivalente, valore di bilancio della partecipazione), nonché gli attributi informativi riguardanti il legame fra l’ente segnalante e il soggetto partecipato (controllo esclusivo, controllo congiunto, strumentalità ecc.).

Il rapporto intercorrente fra l’ente segnalante e il soggetto partecipato è classificato nelle seguenti fattispecie, per le cui definizioni si fa rinvio al titolo V capitolo IV Sezione I paragrafo 3 della Circolare 263:

- controllo esclusivo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell’assemblea ordinaria o altro organo equivalente;
- controllo esclusivo: accordi con altri soci;
- controllo esclusivo: altre forme di controllo;
- controllo congiunto;
- controllo congiunto indiretto;
- influenza notevole;
- altri casi di legame durevole;
- soggetti “a latere”;
- altri legami.

Va segnalato il valore di bilancio della partecipazione distinto per le seguenti tipologie:

- a) azioni;
- b) quote nel capitale di un’altra impresa non rappresentate da azioni;
- c) possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell’attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell’impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- d) stipula di contratti derivati o possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al punto precedente, comportino per la banca o il gruppo bancario l’impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un’influenza notevole su un’impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- e) stipula di contratti derivati o possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale,



comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa.

Il legame con un'impresa partecipata è classificato in modo univoco all'interno della segnalazione, aggregando le partecipazioni detenute a livello di gruppo. Ad esempio, nel caso in cui il controllo di una società sia raggiunto attraverso una pluralità di partecipazioni di minoranza possedute da varie società del gruppo, tutte le partecipazioni devono essere classificate come di "controllo". In caso di controllo congiunto di una società, le imprese controllate in via esclusiva da quest'ultima vanno classificate nella fattispecie "controllo congiunto indiretto".

È inoltre rilevato se la partecipazione è:

- strumentale, nel caso di partecipazioni in imprese che esercitano un'attività ausiliaria all'attività bancaria¹;
- detenuta per recupero crediti²;
- acquisita in impresa in temporanea difficoltà finanziaria mediante conversione crediti;
- investimento indiretto in *equity*, qualora gli investimenti sono effettuati attraverso un organismo interposto e siano conosciuti gli effettivi investimenti (*full e partial look-through*);
- detenuta nell'ambito di consorzi di garanzia e collocamento per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi;
- altra.

III Regole di compilazione

A. Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente

Nel caso di partecipazioni o di diritti di voto posseduti in società di diritto estero occorre applicare in via analogica la distinzione fra assemblea ordinaria o altro organo equivalente e straordinaria.

A.1 Partecipazione

In tale sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti a titolo di partecipazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società a capitale variabile (società cooperative, SICAV ecc.), la percentuale dei diritti di voto va calcolata convenzionalmente ponendo al numeratore i diritti di voto esercitabili alla data di riferimento della segnalazione e al denominatore i diritti di voto esistenti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

¹ Comprende, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di *trustee* (cfr. titolo V capitolo IV Sezione I paragrafo 3 della Circolare 263).

² Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa (cfr. titolo V capitolo IV Sezione IV paragrafo 3 della Circolare 263).



I diritti di voto il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (a seguito di un accordo di voto, della costituzione delle azioni in pegno ecc.) devono formare oggetto di segnalazione solo nella voce “Diritti di voto ceduti”.

A.2 Partecipazione su base consolidata

Nella presente sottovoce occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti per finalità diverse da quelle di partecipazione, quando le interessenze complessivamente detenute dal gruppo (capogruppo e imprese controllate) nell'impresa partecipata siano pari o superiori alla soglia del 10 per cento.

Se, ad esempio, due società del gruppo Alfa possiedono, rispettivamente, il 5 per cento a titolo di negoziazione e il 6 per cento a titolo di partecipazione delle azioni emesse dall'impresa A, il totale delle azioni complessivamente detenute dal gruppo (11 per cento) supera l'anzidetta soglia di presunzione, qualificandosi come partecipazione su base consolidata e, pertanto, l'interessenza del 5 per cento detenuta dalla prima società va imputata alla presente sottovoce (cfr. esempio 5).

A.3 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto, non soggetti a limitazioni, relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.).

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni o altri strumenti partecipativi sono stati ricevuti in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso vanno segnalati anche i rapporti “a valle” qualora ricorra anche una situazione di controllo di tale società.

A.4 Altri rapporti

Nella presente sottovoce va indicata la percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente derivante da operazioni e rapporti (azioni di negoziazione, usufrutto, accordi di voto, azioni per investimento dei fondi di previdenza del personale, ecc.) diversi da quelli indicati nelle precedenti sottovoci³.

B. Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria deliberante modifiche statutarie

La percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria deliberante modifiche statutarie va segnalata unicamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.

C. Diritti di voto ceduti

Deve formare oggetto di segnalazione nella presente voce la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti a titolo di partecipazione, il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (accordo di voto, pronti contro termine, pegno ecc.).

C.1 Nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente

³ Dalla rilevazione vanno esclusi i diritti di voto esercitati dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento relativamente alle azioni incluse nei portafogli dei fondi stessi.



C.2 Nell'assemblea straordinaria

La percentuale dei diritti di voto ceduti relativi all'assemblea straordinaria va segnalata esclusivamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.

D. Valore di bilancio del rapporto

Va indicato il valore utilizzato per le attività di cui ai punti a), b), c) e d) del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 11 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, classificate in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività⁴.

D.1 Valore di bilancio delle Azioni;

D.2 Valore di bilancio delle Quote nel capitale di un'altra impresa non rappresentate da azioni;

D.3 Valore di bilancio degli strumenti finanziari di cui al punto 3 della classificazione;

D.4 Valore di bilancio degli strumenti finanziari o derivati di cui al punto 4 della classificazione;

D.5 Valore di bilancio degli strumenti finanziari o derivati di cui al punto 5 della classificazione;

D.6 Totale valore di bilancio della partecipazione su base consolidata

Va indicato il totale del valore di bilancio delle azioni o altri strumenti partecipativi i cui diritti di voto sono rilevati nella sottovoce A.2 “Partecipazione su base consolidata” (cfr. Tav. 1 del presente Allegato).

IV Moneta di conto e arrotondamenti

Nelle voci in cui vanno riportate le “percentuali dei diritti di voto” vanno segnalate le percentuali arrotondate al secondo decimale.

I dati da segnalare in unità di euro devono essere arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

La conversione in euro delle partite in valuta va operata sulla base del tasso di cambio a pronti corrente alla data di riferimento della segnalazione. Le partecipazioni in valuta possono essere convertite al tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto, se in bilancio l'ente segnalante ha fatto ricorso a tale facoltà secondo la disciplina contabile in vigore.

V Modalità e termini di invio

La segnalazione, compilata secondo le istruzioni tecniche fornite dalla Banca d'Italia - Servizio RES, va trasmessa su supporto elettronico con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il giorno 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento della

⁴ Cfr. Sezione I Sottosezione III paragrafo 3.4 della Circolare 155.

segnalazione (rispettivamente, 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre, 25 febbraio) dalle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi.

Qualora i destinatari delle presenti istruzioni non detengano partecipazioni o diritti di voto da segnalare, essi sono tenuti a produrre, relativamente al periodo di riferimento, la c.d. “segnalazione negativa” (cfr. istruzioni tecniche del Servizio RES). Essa va effettuata una sola volta e interrompe l’inoltro delle segnalazioni successive fino a quando non risultino nuovamente verificati i presupposti per l’invio di una segnalazione positiva (ad esempio, l’acquisto di una partecipazione o il superamento della soglia di rilevazione prevista per i diritti di voto derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione).

VI Esempi

A. Azioni ordinarie

La società A partecipa al capitale dell’impresa B nella misura del 7 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120.

Supponendo che il capitale della società B sia formato **esclusivamente da azioni ordinarie**, i diritti di voto detenuti nell’assemblea ordinaria coincidono per definizione con quelli posseduti nell’assemblea straordinaria. Di conseguenza, la rilevazione va limitata alla sola voce “Diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria”, sottovoce “partecipazione”:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	7,00	99	99
D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO					
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. B	120	99	99

B. Azioni ordinarie e privilegiate

La società A partecipa al capitale ordinario dell’impresa B nella misura del 7 per cento. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120.

Assumendo che il capitale dell’impresa B sia formato in misura paritetica da **azioni ordinarie** e da **azioni privilegiate**, l’anzidetta percentuale scende al 3,5 per cento dei diritti di voto nell’assemblea straordinaria. In questo caso, poiché le due percentuali differiscono, vi è l’obbligo di compilare sia la voce “Diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria” sia la voce “Diritti di voto esercitabili nell’assemblea straordinaria”:



	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	7,00	99	99
B. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA STRAORD.	Soc. A	Soc. B	3,50	99	99
D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO					
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. B	120	99	99

C. Azioni in garanzia a fronte di operazione di credito ⁵

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120.

La società A detiene anche il 10 per cento dei diritti di voto (non soggetti a limitazioni) nell'assemblea ordinaria della medesima impresa B relativi ad azioni acquisite in **garanzia** da un cliente a fronte di un'operazione di **credito**.

I diritti di voto detenuti a titolo diverso da quello di partecipazione (10 per cento), sommati a quelli posseduti per finalità di partecipazione (1 per cento), superano la soglia segnaletica del 10 per cento e pertanto devono essere rilevati:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	1,00	99	99
A.3 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	Soc. A	Soc. B	10,00	99	99
D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO					
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. B	120	99	99

⁵ In questo esempio e in quelli successivi si ipotizza che la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia identica a quella dell'assemblea straordinaria.



D. Cessione in pegno


La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura dell'8 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120. Inoltre la società A ha **ceduto in pegno** il 5 per cento delle azioni suddette e dei relativi diritti di voto.

La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	3,00	99	99
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI					
C.1 Nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente	Soc. A	Soc. B	5,00	99	99
D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO					
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. B	120	99	99

E. Segnalazione delle partecipazioni all'interno di un gruppo

Il gruppo composto dalla capogruppo A e dalle sue controllate B, C e D (secondo l'articolazione di seguito indicata), possiede la partecipazione nell'impresa E nella misura del 20 per cento.




In tale situazione la capogruppo invia la seguente segnalazione:



	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	100,00	10	99
A.1 Partecipazione	Soc. B	Soc. C	90,00	10	99
A.1 Partecipazione	Soc. B	Soc. D	60,00	10	99
A.1 Partecipazione	Soc. C	Soc. E	20,00	99	99

Dovranno inoltre essere compilate le voci D con il valore di bilancio del rapporto ripartito per strumento partecipativo.

F. Partecipazione a livello consolidato



Le società B e C, controllate al 100 per cento dalla capogruppo A⁶, detengono azioni della società D in misura pari, rispettivamente, al 5 per cento a scopo di negoziazione (per un valore di bilancio di 20) e al 6 per cento a titolo di partecipazione (per un valore di bilancio di 34). Poiché il gruppo possiede nel suo insieme interessenze in D (11 per cento) in misura superiore alla soglia segnaletica del 10 per cento, si ha **partecipazione a livello consolidato** del gruppo (facente capo alla capogruppo A) nella società D:


	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	100,00	10	99

⁶ Le partecipazioni di controllo in B e in C hanno un valore di bilancio pari, rispettivamente, a 340 e a 450



	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. C	100,00	10	99
A.1 Partecipazione	Soc. B	Soc. D	5,00	99	99
A.1 Partecipazione	Soc. C	Soc. D	6,00	99	99
A.2 Partecipazione su base consolidata	Soc. A	Soc. D	11,00	99	99
D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO					
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. B	340	10	99
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. C	450	10	99
D.1 Azioni	Soc. B	Soc. D	20	99	99
D.1 Azioni	Soc. C	Soc. D	34	99	99
D.7 Valore di bilancio della partecipazione su base cons.	Soc. A	Soc. D	54	99	99

G. Controllo congiunto indiretto



La società A controlla in modo congiunto (50 per cento) l'impresa B; questa controlla a sua volta in modo totalitario la società C. Il valore di bilancio delle due partecipazioni è pari, rispettivamente, a 321 e a 220.

Quest'ultimo rapporto va classificato nella categoria “**controllo congiunto indiretto**”:



	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE					
A.1 Partecipazione	Soc. A	Soc. B	50,00	40	99
A.1 Partecipazione	Soc. B	Soc. C	100,00	50	99
D. VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO					
D.1 Azioni	Soc. A	Soc. B	321	40	99
D.1 Azioni	Soc. B	Soc. C	220	50	99



TAV. 1 - SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	IMPORTO	TIPO	NATURA
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE	95000					
Partecipazione	02	X	X	P	Y	Z
Partecipazione su base consolidata	04	X	X	P	Y	Z
Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	08	X	X	P	Y	Z
Altri rapporti	10	X	X	P	Y	Z
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA	95010 00	X	X	P	Y	Z
DIRITTI DI VOTO CEDUTI	95020					
Nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente	02	X	X	P	Y	Z
Nell'assemblea straordinaria	04	X	X	P	Y	Z
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95030					
Azioni (*)	06	X	X	I	Y	Z
Quote (*)	08	X	X	I	Y	Z
Strumenti finanziari con diritti sugli utili o patrimonio (*)	10	X	X	I	Y	Z
Strumenti finanziari o derivati con diritti su azioni o altre forme di <i>equity</i> (*)	12	X	X	I	Y	Z
Strumenti finanziari o derivati con il solo rischio economico (*)	14	X	X	I	Y	Z
Totale valore di bilancio della partecipazione (**)	02	X	X	I	Y	Z
Valore di bilancio della partecipazione su base consolidata	04	X	X	I	Y	Z



LEGENDA

PARTECIPANTE / PARTECIPATO: codice identificativo nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia.

IMPORTO: quando nello schema è indicato "P", occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto; quando nello schema è indicato "I", va rilevato un importo in unità di euro.

TIPO: l'attributo riguarda la natura del rapporto partecipativo e può assumere i seguenti valori:

- 10 controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente;
- 20 controllo: accordi con altri soci;
- 30 controllo: altre forme di controllo;
- 40 controllo congiunto;
- 50 controllo congiunto indiretto;
- 60 influenza notevole;
- 65 altri casi di legami durevoli (*);
- 70 soggetti "a latere";
- 99 altri legami.

NATURA: l'attributo assume i seguenti valori:

- 01 partecipazioni in imprese non finanziarie che abbiano i requisiti previsti dalla vigente disciplina di vigilanza per essere qualificate come "strumentali" (carattere ausiliare dell'attività, controllo o controllo congiunto);
- 03 partecipazioni acquisite per recupero crediti;
- 04 partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria (*);
- 06 investimenti indiretti in *equity*, per la parte per cui il segnalante sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l'organismo interposto (*);
- 08 acquisizione nell'ambito di consorzi di garanzia e collocamento per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi (*);
- 99 altri casi.

(*) a partire dalla segnalazione riferita al 31 marzo 2013.

(**) sino alla segnalazione riferita al 31 dicembre 2012.